



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: BONIFICHE

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7445 dd. 22.09.2025 – bonifica di un sito inquinato: applicazione del principio chi inquina paga - criterio causale del più probabile che non - istanza di riesame in autotutela e insussistenza per l'amministrazione di un obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita

La vicenda in commento riguarda una situazione di contaminazione storica di un sito e gli obblighi ad esso connessi a carico delle varie Società subentranti nella proprietà e gestione del sito. Nella fattispecie la Società ricorrente aveva acquistato nel 2002 il ramo d'azienda "attività chimiche e strategiche", in cui era ricompreso il relativo stabilimento. Pur non avendo mai svolto attività produttiva che comportasse l'uso del mercurio fonte di inquinamento (stante l'esclusiva commercializzazione di prodotti petrolchimici), si trovava esposta agli obblighi di bonifica delle aree inquinate (interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza e bonifica) in carico a diversi soggetti coinvolti. La società aveva presentato all'amministrazione provinciale competente un'istanza di riesame, evidenziando l'assenza dei presupposti per poter imputare a suo carico la responsabilità per l'asserita contaminazione delle aree, ma a tale istanza la Provincia non aveva dato mai riscontro. Il TAR adito aveva concluso respingendo il ricorso della Società.

Il Consiglio di Stato afferma, conformemente alla propria prevalente giurisprudenza, il principio secondo il quale, in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita, potendo anche soprassedere. E ciò in quanto l'esercizio della potestà di autotutela costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico affidato. Secondo il Giudice non è configurabile alcun obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati e ciò è "conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela e al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024 n. 4518; Sez. V, 9 gennaio 2024 n. 301; Sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564).

Con l'occasione il Consiglio di Stato ha ricordato che l'individuazione della responsabilità per l'inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del "più probabile che non", secondo il quale è sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso di causalità ipotizzato dall'Amministrazione sia più probabile della sua negazione, essendo, in altre parole, sufficiente che la probabilità formulata dall'Amministrazione sia superiore al cinquanta per cento.

Circa la contestata violazione del principio "Chi inquina paga" e l'applicazione retroattiva degli obblighi di bonifica con riguardo ai c.d. "inquinamenti storici" il giudice ha richiamato i propri precedenti giurisprudenziali (sentenze n. 1961/2025; 10516/2024, 1397/2023), nei quali, conformemente al principio di diritto enunciato dalla A.P. del C.d.S. dd. 22 ottobre 2019 n. 10 ("la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento"), è stata evidenziata la natura riparatoria e non sanzionatoria degli obblighi di bonifica.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202402224&nomeFile=202507445_11.html&subDir=Provvedimenti